



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Attuazione del principio di derivazione
rafforzata per i soggetti OIC *Adopter*
(D.M. 3 agosto 2017)**

(Circolare n. 16 del 21 settembre 2017)

Indice

1. Premessa	3
2. Norme applicabili ai soggetti OIC <i>Adopter</i>	4
3. Principio di derivazione rafforzata	4
3.1. Limitazioni	5
3.2. Prima iscrizione dei crediti	7
4. Operazioni intercorse tra soggetti che applicano principi contabili differenti	8
4.1. Trasferimento di titoli partecipativi	9
4.2. Imputazione di ritenute e crediti d'imposta	10
4.3. Pronti contro termine su titoli	10
5. Componenti di reddito imputati a patrimonio netto	10
5.1. Componenti di redditi mai imputati a conto economico	11
5.2. IRAP	11
6. Classificazione degli immobili	12
7. Strumenti finanziari	13
8. Operazioni di copertura	15
9. Accantonamenti	16
10. Clausola di salvaguardia	16

1. Premessa

L'art. 13-*bis*, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ha integrato il co. 1 dell'art. 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, inserendo il riferimento alle **società, diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile**: per tali soggetti, analogamente a quelli che adottano i principi contabili internazionali, valgono – anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della medesima sezione I del Titolo II, Capo II, del TUIR – i **criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili**. Questo principio di derivazione rafforzata è applicabile da tutte le società tenute ad adeguarsi alle novità del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ma **non dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-*ter* c.c.** – anche se si avvalgono della facoltà di redigere il **bilancio in forma ordinaria oppure abbreviata** (art. 2435-*bis* c.c.) – che continuano, quindi, ad applicare la disciplina fiscale del TUIR nella sua formulazione originaria: ad esempio, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale, è necessario applicare le disposizioni contenute nell'art. 109, co. 1 e 2, del TUIR.

È stato, inoltre, inserito il successivo co. 1-*bis*, che richiama, in quanto compatibili, le disposizioni del **D.M. 1° aprile 2009, n. 48**, e del **D.M. 8 giugno 2011** con l'intento di estendere ai soggetti OIC i limiti al recepimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delineati per i soggetti IAS. Sul punto, l'art. 13-*bis*, co. 11, del D.L. n. 244/2016 ammetteva l'eventualità di un successivo aggiornamento di tali Decreti Ministeriali. A questo proposito, è stato recentemente emanato il **D.M. 3 agosto 2017**, strutturato in tre articoli, che prevedono:

- la **modifica del D.M. 8 giugno 2011**, con l'obiettivo di chiarire la rilevanza fiscale di alcune specifiche rilevazione contabili come i componenti imputati direttamente a patrimonio netto, gli strumenti finanziari e le operazioni di copertura;
- l'individuazione degli articoli del **D.M. n. 48/2009** e del **DM 8.6.2011**, dettati per i soggetti IAS, che risultano compatibili e, quindi, trovano applicazione anche in riferimento ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che **redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e degli OIC**. Le principali norme interessate riguardano il principio di derivazione rafforzata, i componenti di reddito imputati a patrimonio, la prima iscrizione di crediti, le operazioni tra soggetti che adottano principi contabili differenti, le classificazioni degli immobili, gli strumenti finanziari, le operazioni di copertura e gli accantonamenti;
- una **clausola di salvaguardia**, che fa salvi eventuali comportamenti pregressi adottati in modo non coerente con le disposizioni contenute nel Decreto.

La presente Circolare si propone, pertanto, di illustrare le principali caratteristiche del principio di derivazione rafforzata alla luce delle disposizioni attuative del D.M. 3.8.2017, che hanno già formato oggetto anche di un primo commento del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, con il documento "*La fiscalità delle imprese OIC Adopter*" dell'8 agosto 2017.

2. Norme applicabili ai soggetti OIC Adopter

L'art. 2, co. 1, del D.M. 3.8.2017 stabilisce che i soggetti di cui all'art. 83, co. 1-*bis*, del D.P.R. n. 917/986 – ovvero le società che redigono il bilancio in base al codice civile ed ai principi contabili nazionali OIC, diverse da quelle qualificabili come "micro-imprese" ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c. – applicano le seguenti **disposizioni del D.M. n. 48/2009**:

- art. 2, co. 1, 2 e 3;
- art. 3, co. 1, 3 e 4;
- art. 3, co. 2, primo periodo, anche alle operazioni intercorse tra le micro-imprese (art. 2435-*ter* c.c.) e gli altri soggetti OIC (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR);
- art. 3, co. 2, secondo periodo, alle operazioni intercorse tra imprese OIC soggette al principio di derivazione rafforzata.

È, inoltre, prevista l'applicazione – sempre da parte dei soggetti di cui all'art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR – di alcune specifiche norme del **D.M. 8 giugno 2011**:

- art. 2, co. 2;
- art. 3, co. 1, per gli immobili di cui al principio contabile nazionale OIC 16;
- art. 5;
- art. 7, co. 2, 3 e 4;
- art. 9, per le passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati dall'OIC 31.

3. Principio di derivazione rafforzata

L'art. 83, co. 1, del TUIR dispone che per le società OIC *Adopter* diverse dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) valgono, **anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR**, "i criteri di qualificazione, imputazione temporale, e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili" (c.d. **principio di derivazione rafforzata**). Sul punto, si ricorda quanto precisato in passato dall'Agenzia delle Entrate, per i soggetti IAS, con la C.M. 28 febbraio 2011, n. 7/E (par. 3.2 e 3.3):

- la "**qualificazione**" attiene essenzialmente all'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, degli effetti che da essa derivano sul piano economico-patrimoniale e su quello strettamente giuridico (ad esempio, l'acquisto con pagamento differito). Rientra nel "fenomeno qualificatorio" l'identificazione dello schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione;
- la "**classificazione**" implica, sotto il profilo reddituale, l'individuazione della specifica tipologia (o "classe") di provento oppure onere derivante da ciascuna operazione così come qualificata in bilancio;

- l'“**imputazione temporale**” riguarda la corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile;
- la **valutazione** o **quantificazione** dei componenti di reddito risultano **estranei** al principio di derivazione rafforzata.

In tale sede, è stato altresì precisato che la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio presuppone che i **principi contabili** di riferimento siano stati **correttamente applicati**. Nel caso in cui emerga che la rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non sia conforme a quella prevista dai principi contabili (tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio), l'Amministrazione Finanziaria determina l'imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili.

Al fine di attuare il suddetto “principio di derivazione rafforzata”, l'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1), del D.M. 3 agosto 2017 ha stabilito che i soggetti OIC *Adopter* diversi dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) applicano l'**art. 2, co. 1, del D.M. n. 48/2009**, secondo cui – ai fini dell'applicazione del Titolo II, Capo II, Sezione I, del TUIR – assumono **rilevanza** “*gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al **criterio della prevalenza della sostanza sulla forma***”, così come già previsto per i soggetti IAS. Conseguentemente, devono ritenersi **non applicabili** a tali soggetti:

- le disposizioni dell'**art. 109, co. 1 e 2 del TUIR**, che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e oggettiva determinabilità dei componenti reddituali e alle risultanze giuridico-formali (risultanze negoziali e acquisizione o passaggio della proprietà o di altri diritti reali sui beni);
- ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi a tale criterio.

Ne discende, pertanto, che, per i soggetti in relazione ai quali trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, ai fini fiscali l'imputazione temporale dei componenti di reddito avviene – salvo **specifiche deroghe espressamente previste dal TUIR** – in **perfetta aderenza alle risultanze del Conto economico**. Il principio di derivazione rafforzata riduce, quindi, le discordanze tra l'utile di bilancio e il reddito d'impresa, evitando la gestione di un doppio binario civilistico-fiscale e semplificando le modalità di determinazione del reddito imponibile.

3.1. Limitazioni

L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1), del D.M. 3 agosto 2017 ha stabilito che le società OIC *Adopter* diverse dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) sono soggette all'**art. 2, co. 2, del D.M. n. 48/2009**, secondo cui, fermo restando quanto previsto dal precedente co. 1, si applicano le disposizioni che prevedono:

- **limiti quantitativi alla deduzione** di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile o la ripartizione in più periodi d'imposta;
- l'esenzione o l'esclusione, parziale o totale, dalla formazione del reddito imponibile di componenti positivi o la ripartizione in più periodi d'imposta;
- la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio della loro **percezione** o del loro **pagamento**.

In altri termini, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata valgono, in quanto estranee alla nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione (Relazione illustrativa al D.M. n. 48/2009):

- le disposizioni che **limitano il riconoscimento fiscale di ammortamenti, valutazioni e accantonamenti**;
- le disposizioni che, per motivi di carattere prettamente fiscale, derogano al bilancio (redatto in base ai principi contabili nazionali OIC oppure a quelli internazionali IAS/IFRS).

Si tratta, ad esempio, delle norme che prevedono l'imputazione e la rilevanza tributaria di componenti positivi e negativi per **cassa** anziché per **competenza** (interessi di mora, compensi degli amministratori, dividendi, ecc.), che non consentono o limitano la deduzione di costi in quanto non inerenti, che prevedono la tassazione di componenti positivi frazionata nel tempo per motivi di opportunità fiscale, come la rateizzazione di alcune plusvalenze. In tali fattispecie, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio, le regole fiscali prevalgono sulle valutazioni di bilancio e generano delle divergenze di trattamento con conseguente doppio binario fra valori civili e fiscali (C.M. 7/E/2011, par. 3.4).

Alla luce di quanto sopra riportato, si indicano le **principali norme del TUIR** che trovano applicazione in **deroga al principio di derivazione rafforzata**, prevalendo dunque sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.

Norma del TUIR	Componente di reddito	Criterio fiscale applicabile
Art. 86	Plusvalenze patrimoniali	Eventuale frazionamento dell'imposizione
Art. 87	Plusvalenze esenti	Eventuale esenzione
Art. 88	Contributi in conto capitale	Principio di cassa e ripartizione in 5 esercizi
Art. 89	Dividendi	Principio di cassa
Art. 95, co. 5	Compensi degli amministratori	Principio di cassa
Art. 96	Interessi passivi	Limiti alla deducibilità dettati dalla norma
Art. 99	Oneri fiscali e contributivi	Principio di cassa
Art. 100	Oneri di utilità sociale	Limiti alla deducibilità stabiliti dalla norma
Art. 101, co. 5	Perdite su crediti	Deducibilità secondo i requisiti della norma
Art. 102 e 102-bis	Ammortamento dei beni materiali	Deducibilità nella misura fiscale, necessari la strumentalità del bene e lo scorporo del valore dell'area su cui insiste il fabbricato

Art. 102, co. 6	Spese di manutenzione	Limiti alla deducibilità dettati dalla norma
Art. 102, co. 7	<i>Leasing</i>	Limiti alla deducibilità stabiliti dalla norma
Art. 103	Ammortamento dei beni immateriali	Limiti alla deducibilità previsti dalla disposizione fiscale
Art. 105	Accantonamento di quiescenza e previdenza	Limiti prescritti dalla norma tributaria
Art. 106	Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti	Limiti alla deducibilità previsti dalla disposizione fiscale
Art. 107	Altri accantonamenti	Limiti alla deducibilità stabiliti dalla norma
Art. 108	Spese di rappresentanza	Limiti alla deducibilità dettati dalla norma
Art. 109, co. 5	Spese alberghiere e di ristorazione	Limiti alla deducibilità individuati dalla disposizione fiscale
Art. 109, co. 5	Principio di inerenza	È applicabile il principio di inerenza, così come le norme che non consentono o limitano la deduzione delle spese generali
Art. 109, co. 7	Interessi di mora	Principio di cassa
Art. 110, co. 7	Prezzi di trasferimento	Disposizioni fiscali di riferimento

3.2. Prima iscrizione dei crediti

L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 1), del D.M. 3 agosto 2017 ha stabilito che le società OIC *Adopter* diverse dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) sono soggette all'**art. 2, co. 2, del D.M. n. 48/2009**, secondo cui **i limiti fissati dall'art. 106, co. 1 e 3, del TUIR non si applicano** alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti (salvo che si tratti di enti crediti e finanziari, ai quali è riservata la facoltà di assoggettamento anche di tali eccedenze). La prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale, che – secondo quanto previsto dall'OIC 15 – tiene conto dell'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se diverso), **non è l'espressione di un criterio di valutazione**, ma di una **qualificazione**, che, quindi, deve essere riconosciuta come tale ai fini fiscali. In questo senso, la norma prevede che non possa applicarsi a queste qualificazioni la disciplina dell'art. 106 del TUIR, che attiene, invece, ai profili valutativi e che si rende applicabile alle successive (alla prima iscrizione) valutazioni dei crediti, in quanto le stesse sono direttamente collegate al rischio di insolvenza del debitore. Sul punto, la **C.M. n. 7/E/2011, par. 4.1**, ha precisato, con riferimento ai soggetti IAS, che i differenziali in parola sono l'effetto delle diverse modalità con cui si qualifica l'operazione di finanziamento: il differenziale non viene incluso nell'importo del credito erogato, poiché esso rappresenta una sorta di **"onere iniziale"** o "rendita iniziale", riferibile alla negoziazione di un finanziamento concesso a condizioni, rispettivamente, meno ovvero più vantaggiose rispetto a quelle

normali di mercato. Tale rappresentazione assume rilievo, ai fini fiscali, alla stregua dell'art. 2, co. 3, del D.M. n. 48/2009, confermando quanto disposto dall'art. 83 del TUIR, ossia il riconoscimento fiscale dei "criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio" previsti dai principi contabili.

In altri termini, con riferimento agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti:

- il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall'art. 106 del TUIR;
- eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo.

Fermo restando che i limiti alla deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti previsti dall'art. 106 del TUIR rimangono validi anche a seguito dell'introduzione, ad opera del D.L. n. 244/2016, del principio di derivazione rafforzata, la **Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017** precisa che il Decreto riconosce ai fini IRES la "diversa qualificazione della prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale". Sembra, quindi, corretto ritenere che il **calcolo delle svalutazioni deducibili** debba essere effettuato sulla base del **valore risultante dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato** (previa eventuale attualizzazione), che si sostituisce al "valore nominale o di acquisizione" (Circolare Assonime 21 giugno 2017, n. 14, par. 2.3.2).

4. Operazioni intercorse tra soggetti OIC Adopter e micro-imprese

L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), i), del D.M. 3 agosto 2017 ha stabilito che le società OIC *Adopter* diverse dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) applicano l'**art. 3, co. 1, del D.M. n. 48/2009**, secondo cui il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio (principio di derivazione rafforzata) adottati in base alla corretta applicazione dei principi contabili **non determina**, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d'imposta, **doppia deduzione** ovvero **nessuna deduzione di componenti negativi**, né **doppia tassazione** ovvero nessuna tassazione di componenti positivi. Il divieto di doppia tassazione o deduzione è riferito, quindi, al singolo contribuente e rappresenta un criterio da seguire, in particolare, nel passaggio dalla disciplina fiscale previgente all'applicazione del principio di derivazione rafforzata.

L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), lett. ii) ha, inoltre, stabilito che si applica l'**art. 3, co. 2, primo periodo, del D.M. n. 48/2009** anche alle operazioni intercorse tra le micro-imprese (art. 2435-*ter* c.c.) e le società OIC *Adopter* soggette al principio di derivazione rafforzata: conseguentemente, la rilevazione e il trattamento fiscale di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della **corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati**. Questi soggetti, infatti, **rappresentano contabilmente le operazioni con modalità differenti** – ad esempio, le micro-imprese non applicano i criteri di valutazione degli strumenti finanziari derivati – e hanno **regimi**

fiscali differenziati (i soggetti diversi dalle micro imprese applicano il principio di derivazione rafforzata, mentre le micro imprese ne sono espressamente escluse).

Un **analogo principio**, ovvero l'individuazione del trattamento fiscale sulla base dell'applicazione degli specifici principi contabili adottati, opera nel caso di operazioni in cui **entrambi i soggetti**, diversi dalle micro-imprese, redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile e agli OIC, quando siano utilizzati **differenti criteri di iscrizione e cancellazione** dal bilancio di attività e passività. Il principio di **non necessaria simmetria** è stato, quindi, esteso anche alle operazioni intercorse tra due soggetti OIC, qualora i principi contabili consentano di rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei (ad esempio, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato).

In altri termini, il divieto di doppia tassazione o deduzione non intende imporre una coerenza di rappresentazione di bilancio tra i partecipanti ad una medesima relazione negoziale: ciascun soggetto che interviene nel medesimo rapporto contrattuale determina il reddito imponibile in base al proprio assetto contabile.

Fanno **eccezione** a tale regola generale **alcuni istituti di carattere fiscale** che, per le loro caratteristiche, impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri contabili adottati:

- il trasferimento dei titoli partecipativi;
- l'imputazione delle ritenute e dei crediti d'imposta;
- i pronti contro termine su titoli.

4.1. Trasferimento di titoli partecipativi

L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), i), del D.M. 3 agosto 2017 ha stabilito che le società OIC *Adopter* diverse dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) applicano l'**art. 3, co. 3, del D.M. n. 48/2009**, per effetto del quale – fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli OIC applicati – il **regime fiscale** è individuato sulla base della **natura giuridica delle operazioni**, quando l'oggetto delle stesse è costituito da **titoli di cui all'art. 85, co. 1, lett. c) e d), del TUIR**, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio.

Per il trasferimento di partecipazioni non rilevano, quindi, i criteri di *derecognition* previsti dagli IAS, ma la nozione giuridica di realizzo.

4.2. Imputazione delle ritenute e dei crediti d'imposta

L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), i), del D.M. 3 agosto 2017 ha statuito che le società OIC *Adopter* diverse dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) applicano l'**art. 3, co. 3, del D.M. n. 48/2009**, in virtù del quale – fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli OIC eventualmente

applicati – il **regime fiscale** è individuato sulla base della **natura giuridica delle operazioni**, quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o crediti d'imposta.

L'imputazione delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all'estero deve, quindi, essere riferita al **soggetto titolare del rapporto giuridico**, anche se in applicazione dei principi contabili non rileva il reddito su cui tali prelievi risultano operati.

4.3. Pronti contro termine su titoli

L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), i), del D.M. 3 agosto 2017 ha stabilito che le società OIC *Adopter* diverse dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) sono soggette all'**art. 3, co. 4, del D.M. n. 48/2009**, secondo cui si applica, in ogni caso, l'art. 89, co. 6, del TUIR con riferimento agli interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base a:

- riporti e pronti contro termine (art. 44, co. 1, lett. g-*bis*, del TUIR);
- mutui garantiti (art. 44, co. 1, lett. g-*ter*, del TUIR).

A questo proposito, si ricorda che – ai sensi del citato art. 89, co. 6, del TUIR – gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il **reddito del cessionario** per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

5. Componenti di reddito imputati a patrimonio netto

L'art. 2, co. 1, lett. a), n. 2), i), del D.M. 3 agosto 2017 ha previsto che le società OIC *Adopter* diverse dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) applicano l'**art. 2, co. 2, del D.M. n. 48/2009**, in virtù del quale **concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile** i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli OIC. Se così non fosse, si genererebbero effetti distorsivi, in quanto i componenti negativi imputati a patrimonio assumono rilevanza in virtù dell'espresso riferimento ad essi operato dall'**art. 109 co. 4 del TUIR**, mentre i componenti positivi non avrebbero rilevanza. Questa disposizione è stata modificata dall'art. 13-*bis*, co. 2, lett. d), del D.L. n. 244/2016 – con effetto nei confronti dei componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 – nel senso di stabilire che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano **imputati al conto economico** relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti **imputati direttamente a patrimonio** per effetto, non più soltanto "*dei principi contabili internazionali*", ma più in generale "*dei principi contabili adottati dall'impresa*". La disposizione consente, pertanto, il rispetto del principio di previa imputazione a Conto economico

dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito – ad esempio, derivanti dalla correzione di errori contabili – che non transitano più a Conto economico, ma sono rilevati nello Stato patrimoniale.

Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.M. n. 48/2009, resta ferma l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- **l'art. 109, co. 3, del TUIR** – a norma del quale *“i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico”* – con riferimento ai componenti da imputarsi a Conto economico ovvero a patrimonio;
- l'art. 109, co. 4, lett. b), ultimo periodo, del TUIR, secondo cui *“le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”*.

5.1. Componenti di reddito mai imputati a conto economico

L'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), del D.M. 3 agosto 2017 ha integrato il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 8 giugno 2011, stabilendo che per i componenti reddituali, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del TUIR, imputati direttamente a patrimonio, *“per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura”*. In altri termini, al fine di individuare il corretto regime fiscale ai fini IRES di un componente di reddito, in assenza dell'imputazione a Conto economico per effetto dell'applicazione dei principi contabili, è necessario indagarne la **“natura”**.

5.2. IRAP

L'art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), del D.M. 3 agosto 2017 ha sostituito il **secondo periodo del co. 2 dell'art. 2 del D.M. 8 giugno 2011**, stabilendo che se per i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 non è mai prevista l'imputazione a Conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.

L'art. 2, co. 1, lett. b), n. 1), del D.M. 3 agosto 2017 ha, poi, stabilito che il predetto art. 2, co. 2, del D.M. 8 giugno 2011, si applica ai soggetti OIC *Adopter* diversi dalle micro-imprese, con l'effetto che i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati a patrimonio netto, assumono rilievo fiscale solo al **momento della loro effettiva imputazione a Conto economico**. Qualora le regole di contabilizzazione non prevedano, in alcun momento, l'imputazione al Conto economico, tali componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati a patrimonio netto, assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall'imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa IRAP applicabili ai componenti imputati al Conto economico aventi la medesima natura.

La Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017 cita, a titolo esemplificativo, le differenze di valore emergenti dalla **modifica del criterio di valutazione delle rimanenze**, che, per effetto di quanto disposto dal principio contabile nazionale OIC 29, vanno imputate a patrimonio netto e mai rigirate a Conto economico.

6. Classificazione degli immobili

L'art. 2, co. 1, lett. b), n. 2), del D.M. 3 agosto 2017 ha stabilito che i soggetti OIC *Adopter* diversi dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) applicano l'**art. 3, co. 1, del D.M. 8 giugno 2011**, per gli immobili di cui al principio contabile nazionale OIC 16. Sul punto, si rammenta che tale norma dispone che gli immobili si considerano **strumentali** solo se presentano i requisiti di cui all'**art. 43 del TUIR**:

- sono **utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa** (c.d. *strumentalità per destinazione*);
- per le loro caratteristiche **non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni**, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato (c.d. *strumentalità per natura*);
- sono **concessi in uso a propri dipendenti** che, per esigenze di lavoro, abbiano trasferito la loro residenza anagrafica nel Comune in cui prestano la loro attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (c.d. *strumentalità pro tempore*).

Il regime fiscale riconosciuto agli immobili strumentali deve, dunque, essere applicato a tutti gli immobili che, **indipendentemente dalla classificazione in bilancio**, presentano i **requisiti di cui all'art. 43 del TUIR**, mentre agli immobili che non possiedono i previsti requisiti di strumentalità si applicano le disposizioni previste per i beni patrimoniali contenute nell'art. 90 del TUIR (indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi al bene stesso). In altri termini, al fine di poter dedurre le **quote di ammortamento**, il concetto di strumentalità è quello individuato dall'art. 43 del TUIR.

7. Strumenti finanziari

L'art. 2, co. 1, lett. b), n. 3), del D.M. 3 agosto 2017 ha previsto che i soggetti OIC *Adopter* diversi dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) applicano l'**art. 5 del D.M. 8 giugno 2011**. Il co. 1 di tale disposizione stabilisce che, indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano:

- **similari alle azioni** gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), del TUIR;
- **similari alle obbligazioni** gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui all'art. 44, co. 2, lett. c), del TUIR.

La disposizione disattiva, pertanto, la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni e alle obbligazioni, al fine di evitare che il loro riconoscimento fiscale determini doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi, né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi.

L'art. 5, co. 2, del D.M. 8 giugno 2011 dispone, inoltre, che rimane ferma l'applicazione dell'**art. 109, co. 9, del TUIR** alle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari, comunque denominati, di cui al precedente co. 1 dell'art. 5 del Decreto, con la conseguente indeducibilità delle stesse o della parte delle medesime che *"direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi"*.

L'art. 5, co. 3, del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che l'**art. 109, co. 4, del TUIR** si applica anche alle **remunerazioni degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni imputate a patrimonio netto**, con l'effetto che si considerano imputati al Conto economico i componenti reddituali rilevati a patrimonio netto per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa. Ad esempio, le remunerazioni dovute sui titoli, aventi natura fiscale di titoli assimilati alle obbligazioni, ma classificati in bilancio come strumenti rappresentativi di capitale, rilevano ai fini fiscali come interessi passivi, ancorché prive di stretta imputazione al Conto economico, in quanto rilevate contabilmente a riduzione del patrimonio netto.

L'art. 5, co. 4, del D.M. 8 giugno 2011 chiarisce altresì che, nell'ipotesi di **mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale**, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato **componenti negativi** che hanno assunto **rilevanza fiscale**. Pertanto, il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'**insussistenza di componenti negativi** che hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un **componente positivo** che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione. Il citato componente positivo è costituito dalla parte della riserva iscritta a fronte delle assegnazioni che corrisponde all'ammontare dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale.

L'art. 1, co. 1, lett. b), n. 1), del D.M. 3 agosto 2017 ha pure integrato il co. 4 dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, stabilendo che *"parimenti, in capo al **detentore di tali diritti**, è ammesso in **deduzione** l'importo corrispondente ai **maggiori interessi attivi** contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi. La disposizione non si applica se il detentore iscrive in bilancio uno strumento finanziario derivato ai sensi dell'articolo 112 del testo unico"*. La disposizione è volta ad **evitare l'asimmetria fiscale** che si viene a creare tra il soggetto emittente uno strumento finanziario rappresentativo di capitale con opzione di esercizio di diritti

connessi (si pensi al caso delle obbligazioni convertibili) e il soggetto detentore dello stesso strumento, nel caso di mancato esercizio dei diritti connessi. Infatti, a norma dell'art. 5, co. 4, primo periodo, del D.M. 8 giugno 2011, il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che, per la parte riferibile al confronto con il mercato, hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione. Pertanto, con la disposizione in commento si è inteso rendere parimenti **deducibile** in capo al **detentore** l'importo corrispondente all'ammontare complessivo dei **componenti positivi che hanno assunto rilievo fiscale**. In particolare, l'importo deducibile è costituito dall'attività iscritta a fronte delle predette assegnazioni che corrisponde all'ammontare dei componenti positivi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale. Resta fermo che non trova applicazione tale meccanismo di *recapture* nell'ipotesi in cui il detentore iscriva in bilancio uno strumento finanziario derivato *ex art. 112 del TUIR*.

Finanziamenti infragruppo

L'art. 1, co. 1, lett. b), n. 2) ha integrato l'**art. 5 del D.M. 8 giugno 2011**, mediante l'inserimento del **co. 4-bis**, al fine di stabilire che – nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 c.c. – assumono **rilevanza fiscale** esclusivamente i **componenti positivi e negativi imputati a Conto economico** desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello Stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.

La disposizione è diretta a **sterilizzare**, ai fini fiscali, gli **effetti** derivanti dall'applicazione del criterio del **costo ammortizzato** ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi "significativamente" diversi a quelli di mercato. In particolare, non assumono rilevanza fiscale:

- per la **società finanziata**, la riserva per *demeed contribution* iscritta nel patrimonio netto e i maggiori interessi passivi rilevati a Conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento;
- per la **società finanziante**, l'incremento del costo fiscale della partecipazione della società controllata e i maggiori interessi attivi rilevati a Conto economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.

Resta ferma la **rilevanza fiscale** di tutte le ipotesi in cui l'applicazione del criterio del costo ammortizzato **non determini la rilevazione di componenti nello Stato patrimoniale**, come nel caso in cui il confronto del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento rispetto a quello di mercato comporti l'emersione di un *day one loss/profit* a Conto economico.

8. Operazioni di copertura

L'art. 2, co. 1, lett. b), n. 4), del D.M. 3 agosto 2017 stabilisce che i soggetti OIC *Adopter* diversi dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) applicano le seguenti disposizioni dell'**art. 7 del D.M. 8 giugno 2011**:

- co. 2: si considerano con **finalità di copertura**, ai fini dell'art. 112 del TUIR, anche le operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile. Rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione anche i casi in cui lo strumento derivato sia finalizzato a coprire **solo alcuni dei rischi** a cui il titolo coperto è esposto;
- co. 3: nell'ipotesi di **copertura di flussi finanziari**, gli utili o le perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui all'**art. 112, co. 5, del TUIR**. A questo proposito, si ricorda che, in base a tale norma, se gli strumenti finanziari derivati in corso alla data di chiusura dell'esercizio sono posti in essere con finalità di **copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi**, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi – se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività – ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività;
- co. 4: la **relazione di copertura** assume **rilievo fiscale** se e nella misura in cui risulti da **atto di data certa** anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura.

9. Accantonamenti

L'art. 2, co. 1, lett. b), n. 5), del D.M. 3 agosto 2017 ha previsto che i soggetti OIC *Adopter* diversi dalle micro-imprese (art. 83, co. 1-*bis*, del TUIR) applicano l'**art. 9 del D.M. 8 giugno 2011**, per le passività di scadenza oppure ammontare incerti che presentano i requisiti individuati dall'**OIC 31**. Conseguentemente, la disciplina di cui all'**art. 107 del TUIR**, riguardante gli accantonamenti, si applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati dall'OIC 31, ancorché si tratti di componenti negativi di reddito classificati sulla base della natura delle spese che generano le predette passività (e non a titolo di accantonamenti). A questo proposito, si rammenta che, secondo l'**OIC 12 (par. 79)**, gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di Conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della **classificazione "per natura"** dei costi. Tutte le volte in cui non è possibile questa correlazione, tra la natura dell'accantonamento e una delle voci alle

suddette classi, gli accantonamenti sono iscritti nelle voci "B.12) Accantonamenti per rischi" e "B.13) Altri accantonamenti" del Conto economico.

Per effetto del rinvio operato dal D.M. 3 agosto 2017 all'art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, assumono rilievo fiscale a titolo di accantonamenti gli **oneri di attualizzazione previsti dalle regole di contabilizzazione**: sul punto, si ricorda che, in sede di aggiornamento dell'OIC 31, è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi per rischi e oneri. Il paragrafo 34 di tale principio contabile ha, tuttavia, stabilito che, nel **processo di stima di un fondo**, si può tenere conto dell'**orizzonte temporale di riferimento** (e scontare dunque l'esborso finale ad un tasso di interesse che esprima prevalentemente il trascorrere del tempo), ove ricorrano le seguenti circostanze:

- si è in presenza di un fondo oneri, quindi **alla data di bilancio esiste un'obbligazione certa**, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
- è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e della data di sopravvenienza;
- la **data di sopravvenienza** è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.

10. Clausola di salvaguardia

L'art. 3, co. 1, del D.M. 3 agosto 2017 ha stabilito – con riguardo ai **periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 26 agosto 2017**, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data – sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al medesimo decreto.

In sede di predisposizione del **modello REDDITI 2017**, l'impresa può **scegliere se adeguarsi alle disposizioni contenute nel D.M. 3 agosto 2017** oppure avvalersi della clausola di salvaguardia (senza rettificare la base imponibile determinata in sede di bilancio e versamento delle imposte).

L'adeguamento potrebbe essere utile per **evitare** la gestione, per le voci di bilancio interessate, di un **regime fiscale differente** in riferimento al **periodo d'imposta 2016 rispetto agli anni successivi**: al contempo, potrebbe, tuttavia, comportare il versamento di maggiori imposte. In tale ipotesi, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria in riferimento ai profili sanzionatori.